



**INPS**, con sede a Roma, in persona del Presidente *pro tempore*, con il proc. avv. V. Collerone

- convenuto -

### **Svolgimento del processo**

Con ricorso depositato il 5 settembre 2017, le ricorrenti in epigrafe proponevano ricorso ex art. 702 *bis* c.p.c. avanti a questo Tribunale per:

- a) accertare il carattere discriminatorio della condotta dell'INPS, consistita nell'aver negato alle ricorrenti il premio alla nascita ex art. 1 c. 353 l. 232/2016 ovvero nell'aver impedito loro l'accesso alla procedura telematica volta a richiedere la prestazione;
- b) ordinare all'INPS di cessare la condotta discriminatoria, riconoscendo il diritto alla prestazione sin dal dovuto, con condanna al pagamento delle somme maturate, pari a € 800,00 per ciascuna ricorrente e a € 1.600,00 per la ricorrente [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (in subordine, a titolo di risarcimento del danno);
- c) adottare ogni provvedimento idoneo a evitare il reiterarsi della discriminazione.

Si costituiva l'INPS, eccependo l'inammissibilità della domanda e comunque contestandone la fondatezza.

Il Giudice si riservava la decisione.

### **Motivi della decisione**

La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.

Si osserva che:



- a) a mente dell'art. 1 c. 353 l. 232/2016, "a decorrere dal 1° gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all'adozione di un minore dell'importo di 800 €. Il premio ... è corrisposto dall'INPS in un'unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione";
- b) circolare n. 39 del 27 febbraio 2017, l'INPS ha stabilito che "il premio di natalità è riconosciuto alle donne gestanti o alle madri che siano in possesso dei requisiti attualmente presi in considerazione per l'assegno di natalità di cui alla legge di stabilità n. 190/2014" (il cui art. 1 c. 125 prevedeva che "al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 è riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o di adozione"; tale assegno "è corrisposto fino al compimento del terzo anno d'età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'UE o di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno [UE per i soggiornanti di lungo periodo ex art. 9 d.lgs. 286/1998], residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ... non superiore a 25.000 euro annui");



- c) con circolare n. 78 del 28 aprile 2017, l'INPS ha previsto che le domande possano essere presentate mediante servizi telematici con PIN, *Contact Center Integrato* o enti di patronato;
- d) le ricorrenti, titolari di permesso unico di lavoro, ma non di permesso di soggiorno UE per i soggiornanti di lungo periodo ex art. 9 d.lgs. 286/1998 non hanno potuto presentare domanda in via telematica (atteso che la modulistica *online* non consente l'inserimento del permesso di soggiorno in loro possesso), bensì via PEC; l'INPS ha ritenuto le domande inammissibili, in quanto non presentate nelle modalità prescritte;
- e) va invece affermata l'ammissibilità della presentazione via PEC (e quindi l'ammissibilità della presente domanda giudiziale), tenuto conto del riferito impedimento nella procedura telematica (sulla cui illegittimità nell'individuazione dei titoli, cfr. *infra*) e dell'idoneità del mezzo di richiesta effettivamente adottato dalle ricorrenti (come riconosciuto dallo stesso INPS nella memoria di costituzione nel giudizio n. 6019/17 innanzi al Tribunale di Milano);
- f) sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di una domanda relativa a un diritto soggettivo (il diritto alla percezione del c.d. premio alla nascita, disciplinato dall'art. 1 c. 353 l. 232/2016), con potere di disapplicare ogni atto amministrativo non conforme alla legge (anche se la legittimità degli stessi sia allo stato oggetto di giudizio innanzi al giudice amministrativo);



- g) l'art. 12 dir. 2011/98/UE, non recepito nel nostro ordinamento nonostante l'emanazione del d.lgs. 40/2014 e la scadenza dei termini, stabilisce che i soggetti di cui all'art. 3 § 1 lett. b) e c) (cioè "i cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento CE 1030/2002" e "i cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale") "beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne ... e) i settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento CE 883/2004" (tra i quali certamente rientra la prestazione ex art. 1 c. 353 l. 232/2016, riconducibile alle "prestazioni familiari" di cui all'art. 3 c. 1 lett. j) reg. 883/04/CE;
- h) tale disposizione ha efficacia diretta nell'ordinamento interno, in quanto chiara e incondizionata (di immediata applicabilità); ne consegue che tutti gli organi dello Stato, comprese le PP.AA., hanno l'obbligo di applicarla direttamente e ogni disposizione nazionale contrastante, gerarchicamente subordinata, deve essere disapplicata;
- i) in particolare, laddove si ritenesse che l'art. 1 c. 353 l. 232/2016, analogamente all'1 c. 125 l. 190/2014 o comunque in asserita esecuzione di altre disposizioni nazionali, subordini il riconoscimento della prestazio-



ne ai figli di cittadini di stati extracomunitari titolari di permesso di soggiorno UE per i soggiornanti di lungo periodo ex art. 9 d.lgs. 286/1998, non solo si introdurrebbe un requisito non espressamente previsto dalla disposizione, ma anche contrastante con il precepto della dir. 2011/98/UE, che riconosce la parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro di soggiorno in materia di sicurezza sociale ai cittadini di paesi terzi "lavoratori" (secondo la definizione di cui art. 3 § 1 lett. b) e c);

j) le ricorrenti hanno sufficientemente documentato di essere in possesso del permesso unico di lavoro; le stesse, pertanto, rientrano tra i soggetti ex art. 3 § 1 lett. b) e c) cui l'art. 12 garantisce la parità di trattamento in materia di sicurezza sociale; non è inoltre contestato (e risulta comunque sufficientemente documentato) il possesso degli ulteriori presupposti per l'erogazione della prestazione richiesta.

Per questi motivi, il Tribunale ordina all'INPS di cessare la condotta discriminatoria, con condanna al pagamento delle somme non corrisposte, oltre agli accessori dal dovuto al saldo.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate ex d.m. 55/2014 come da dispositivo. Tenuto conto della novità della questione, ciò appare allo stato sufficiente a indurre l'INPS a emendare la propria condotta per il futuro.

**P.Q.M.**



Il Giudice del Lavoro: 1) ordina all'INPS di cessare la condotta discriminatoria, con condanna al pagamento delle somme non corrisposte, oltre agli accessori dal dovuto al saldo; 2) condanna l'INPS a pagare alle ricorrenti la somma di € 3.000,00, oltre a contributo forfetario ex art. 2 c. 2 d.m. 55/2014, IVA e CPA , a titolo di spese e compensi professionali.

Bergamo, 27 novembre 2017

Il Giudice del Lavoro  
Dott. Sergio Cassia

